

PROTOCOLLO CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE EXPORT

PROPOSTE OPERATIVE

A. INTRODUZIONE

L'esportazione delle produzioni agro-alimentari nazionali, al di fuori della UE, rappresenta un importante obiettivo di sviluppo per il Paese. Al fine di ottemperare alla normativa comunitaria ed alla legislazione dei Paesi Terzi destinatari dei prodotti viene generalmente richiesta l'emissione di un'apposita certificazione/attestazione che può richiedere controlli su specifici requisiti da parte dell'Autorità Competente Locale (ACL). Il Ministero ha definito, con l'emanazione dell'apposito protocollo sulla certificazione per l'export (Linee guida per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti alimentari dall'Italia verso i Paesi Terzi nota ministeriale prot. n. 46272-P del 05/12/2016), un quadro generale che richiede però nel contesto regionale, indicazioni di dettaglio che si rendono necessarie per la peculiarità delle realtà produttive piemontesi e per le scelte effettuate in precedenza dalla Regione Piemonte.

B. DEFINIZIONI

Sono fatte salve le definizioni contenute nelle Linee guida per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti alimentari dall'Italia verso i Paesi Terzi, nei Regolamenti CE 852-854-882/2004, nel Regolamento CE 178/2002.

Certificato Sanitario per l'esportazione: documento cartaceo o elettronico firmato da un Ufficiale certificatore (come definito dal Ministero della Salute nota prot. n. 2374-P del 26/01/2017), redatto in italiano e nella lingua del Paese importatore o in inglese, e che assicura la conformità ad uno o più requisiti fissati nelle norme che regolamentano i settori della filiera agro alimentare. E', pertanto, un documento ufficiale atto a certificare la conformità a specifici requisiti sanitari richiesti per gli animali o i prodotti destinati all'esportazione e sottoscritto dall'Ufficiale Certificatore.

Le aziende sanitarie locali provvedono ad accertare che l'Ufficiale Certificatore che rilascia la certificazione:

- a) abbia un'effettiva conoscenza delle normative generali riferibili alle certificazioni di animali e dei prodotti, del contenuto specifico di ogni certificato da rilasciare, delle relative modalità di compilazione nonché delle indagini, prove ed esami da eseguire prima della certificazione;
- b) sia imparziale e non abbia interessi commerciali diretti, sia generali con riguardo alle aziende o agli stabilimenti di provenienza, sia particolari in relazione agli animali o prodotti da certificare.

Attestato sanitario di libera circolazione: è un atto emesso dall'Ufficiale Certificatore per diretta conoscenza od esperienza in cui si attesta un processo produttivo o la conformità dell'impianto alle norme comunitarie o l'idoneità generica di alimenti prodotti da un determinato impianto autorizzato a tale scopo e immessi sul mercato perché idonei al consumo. Tali impianti e/o prodotti sono infatti oggetto di controllo ufficiale ai sensi dei Reg. CE 854/04 e 882/04 e, pertanto, liberi di circolare in tutto il territorio dell'UE.

Attestazione sanitaria dello stato sanitario dell'allevamento: è un atto emesso dall'Ufficiale Certificatore per diretta conoscenza in cui si attesta lo stato sanitario di determinati animali utile a fornire ulteriori garanzie sanitarie sui loro prodotti per la compilazione di taluni certificati (es. vedi nota min. prot. n. 27706-P del 7/07/2016, nota min. prot. n. 5775-P del 24/10/2011 e nota min. prot. n. 4706-P del 28/09/2010).

L'attestato deve essere normalmente redatto in lingua italiana e in una delle lingue ufficiali del Paese importatore/membro o in inglese e:

- ✓ solitamente offre garanzie generiche che possono essere verificate "visti gli atti d'ufficio" (pregressi controlli ufficiali);
- ✓ il modello può essere predisposto appositamente, su indicazione della Ditta/Autorità competente richiedente, limitatamente a quanto effettivamente è possibile accertare e dichiarare;
- ✓ l'attestazione non fa riferimento alla partita né alla quantità del prodotto esportato, che eventualmente sono attestati dal produttore.

Il rilascio dell'attestazione sanitaria non richiede necessariamente il sopralluogo presso l'impianto e può, pertanto, essere emesso in ufficio. Può avere anche validità semestrale/annuale.

L'Attestato sanitario di libera circolazione potrà essere rilasciato anche in ufficio sulla base della verifica degli atti di controllo ufficiale effettuati indicativamente nei 6-7 mesi precedenti (1 volta l'anno). In assenza di tale documentazione (es. frequenza dei controlli biennali previsti in base al PRISA per la tipologia dell'O.S.A./O.S.M.) si renderà necessario un controllo ufficiale supplementare al momento del rilascio dell'attestato, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti necessari per garantire la libera commercializzazione del prodotto oggetto di attestazione. In questi casi, il controllo ufficiale supplementare sarà,

dal punto vista operativo e dei costi, da imputare all'O.S.A./O.S.M.. Qualora gli stabilimenti che per motivi commerciali richiedano frequentemente attestati/certificati d'esportazione, dovranno ricadere in una categorizzazione del rischio tale da prevedere una frequenza più elevata di controlli ufficiali.

Pre-certificato/pre-attestato: sono certificati/attestati che rientrano nella c.d. "Filiera di certificazione", ossia l'insieme delle certificazioni ufficiali (pre certificati) relative all'alimento o all'animale, ognuna delle quali è rilasciata sulla base di quanto attestabile all'atto dell'emissione del certificato. In talune realtà esiste effettivamente un modello di "pre-certificato" così definito (vedi es. export Russia o il recente pre-certificato export Giappone di cui alla nota prot. n. 18342-P del 03/05/2018), ma normalmente vengono utilizzati o i certificati per l'export in uso o modelli creati *ad hoc* in cui si attestano solo alcuni aspetti sulla base delle informazioni in possesso all'atto dell'emissione del certificato; questi ultimi sono modelli di certificati/attestati eventualmente concordati in precedenza con l'O.S.A., approvati dalla Struttura che rilascia il certificato, condivisi e archiviati presso l'A.S.L..

Filiera di certificazione: insieme delle certificazioni ufficiali relative all'animale o prodotto, ognuna delle quali è rilasciata sulla base di quanto attestato nelle precedenti fasi propedeutiche all'emissione del certificato ufficiale per l'esportazione. Qualora sia necessaria l'acquisizione di informazioni sanitarie relative a fasi produttive a monte del punto di esportazione, l'Ufficiale certificatore deve acquisire le informazioni pertinenti mediante una filiera di certificazione e quindi tramite un pre-certificato o un pre-attestato. Tali informazioni/garanzie possono essere richieste ad una altra Autorità Competente sia se non sono reperibili da fonti istituzionali, sia se i requisiti richiesti sono specifici del Paese terzo di destinazione (es. diversi limiti microbiologici rispetto a quelli stabiliti a livello di UE).

Il rilascio di un certificato non per l'esportazione diretta, richiede gli stessi adempimenti previsti per il rilascio del certificato sanitario classico. L'ACL può decidere di utilizzare direttamente il *fac simile* di certificato predisposto o un altro modulo che riporti però tutti gli elementi essenziali per il successivo rilascio del certificato finale.

I modelli di certificati che possono essere rilasciati devono essere archiviati presso il Servizio A.S.L., qualora vi siano dei certificati non negoziati tra Ministero della Salute e P.T. o tra Commissione e P.T, devono essere preventivamente approvati dal Servizio A.S.L. (vedi indicazioni riportate nel paragrafo D. Emissione della certificazione ufficiale).

C. RICHIESTA RILASCIO DI CERTIFICATO/ATTESTATO

La richiesta di rilascio di certificato/attestato deve essere effettuata dall'O.S.A./O.S.M. al Servizio interessato mediante richiesta formale in quanto si tratta di un adempimento contrattuale (impegna l'A.S.L., ove non sussistano e vengano manifestati motivati impedimenti, all'erogazione di un servizio).

La richiesta deve pervenire al Servizio mediante fax o mail (accettabile anche la posta elettronica ordinaria salvo diverse disposizioni dell'A.S.L.), con un preavviso che permetta l'organizzazione dello stesso e, pertanto, da questo stabilito (indicativamente 5 giorni, di cui almeno 3 lavorativi). Dal momento che alcune informazioni (quali colli, peso, lotto, ecc.) non sempre sono disponibili all'atto della richiesta e, qualora i certificati venissero compilati in ufficio, le informazioni complete dovranno essere trasmesse all'ACL almeno 24 ore lavorative prima dell'emissione del certificato. In taluni casi (esportazioni quotidiane verso più P.T.) l'O.S.A. può provvedere personalmente alla compilazione dei certificati. Questa modalità operativa è prassi consueta nei casi in cui i certificati vengano compilati sul portale TRACES (piattaforma informatica in uso per gli scambi di animali e prodotti di origine animale tra paesi comunitari e Paesi terzi in cui non siano attivi accordi bilaterali): l'O.S.A. disponendo delle proprie credenziali di accesso compila tutta la prima parte del certificato (speditore, destinatario, tipologia prodotto, peso, colli, paesi di transito, ecc.). La parte relativa alla certificazione vera e propria viene successivamente compilata dal veterinario in ufficio o presso l'O.S.A..

Nella richiesta di rilascio di certificato deve essere specificato il Paese verso cui si intende esportare, il tipo di documento richiesto, la tipologia di prodotto da spedire e i tempi di spedizione degli stessi, nonché essere allegata tutte le informazioni necessarie a valutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio della certificazione da parte del Servizio (es. analisi specifiche, ecc.). Gli O.S.A./O.S.M. che esportano quotidianamente e secondo prassi già consolidate potranno fare un'unica richiesta ad inizio anno, previo accordo con il Servizio competente. La stessa richiesta dovrà essere rinnovata nel corso dell'anno qualora cambiassero le condizioni iniziali (Paese terzo di destinazione, tipologia di prodotto esportato, certificato concordato, etc.). Nei casi in cui l'O.S.A. pur esportando sistematicamente e regolarmente più volte alla settimana, potrebbe, per esigenze commerciali, variare i giorni di spedizione, è bene che effettui la richiesta di rilascio di certificato come da procedura.

Si fornisce in allegato un fac-simile di richiesta certificato (Allegato 1); le informazioni necessarie potranno essere inserite anche semplicemente nella mail di richiesta.

D. EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE UFFICIALE

Pur essendoci la possibilità di emettere certificati/attestati per l'export anche in ufficio, è buona regola che i certificati sanitari siano emessi a seguito di un sopralluogo presso la Ditta, soprattutto nei casi in cui sia necessaria una verifica puntuale del prodotto destinato all'esportazione (es. verifica del processo produttivo, della materia prima utilizzata, del prodotto finito oggetto di esportazione, della corrispondenza del lotto e della merce ai documenti commerciali, ecc.).

Nei casi in cui siano disponibili, è necessario utilizzare i modelli di certificazione approvati dal Ministero della Salute oggetto di negoziazione tra le parti (Autorità veterinarie/sanitarie del Paese importatore e Autorità veterinarie/sanitarie del Paese esportatore), oppure imposti dal Paese importatore ai fini dell'ottenimento di adeguate garanzie igienico-sanitarie su animali vivi, prodotti alimentari e mangimi.

Non è possibile in alcun caso utilizzare un certificato predisposto direttamente dalla ditta al momento del sopralluogo.

Fatti salvi i casi in cui sono previsti specifici modelli di certificazione approvati dal Ministero e pubblicati sul sito dedicato, o dalla Commissione e pertanto reperibili su TRACES (già ampiamente in uso per export animali vivi per alcuni Paesi), nel caso in cui non esista un modello di certificato concordato, è possibile procedere all'acquisizione dei requisiti sanitari richiesti dal Paese Terzo di destinazione anche attraverso contatti diretti tra operatori (interlocutori commerciali o Ambasciate). L'ACL responsabile per il rilascio del certificato deve valutare attentamente che i requisiti sanitari richiesti siano certificabili sulla base di quanto riportato al punto 5.4 e 5.5 delle Linee guida ministeriali per l'attività di certificazione e, se del caso, contattare i referenti della Direzione Generale competente del Ministero della Salute affinché venga valutata la possibilità di negoziare con l'Autorità Centrale del Paese Terzo la modifica dei requisiti non certificabili per l'Italia.

Qualora i requisiti sanitari siano valutati "non-certificabili", l'Autorità competente deputata al rilascio del certificato non procede alla firma dello stesso.

In assenza di indicazioni da parte dell'importatore, possono essere proposti e utilizzati modelli generici pubblicati dal Ministero della Salute (es. modelli generici per prodotti a base di latte e prodotti a base carne), ma eventuali proposte devono essere verificate e, in caso di approvazione, essere inserite nell'elenco dei certificati presente presso l'ufficio ACL.

I certificati pubblicati sul sito del Ministero, poiché frutto di specifici accordi internazionali, non possono essere modificati a meno che non sia espressamente previsto. Ciò significa che, anche se alcuni riportano logo del Ministero (vedi certificato export Messico – prodotti a base latte) o dicitura "Ministero della Salute" (vedi certificato export Giappone – carni suine), mentre altri non riportano alcuna intestazione, (vedi certificato export Giappone - prodotti a base latte, certificato export Qatar - carni) non possono essere personalizzati ad es. con il logo dell'ASL.

Nel caso in cui il Servizio ritenga non sussistano i requisiti per il rilascio del certificato/attestazione, provvederà ad informare tempestivamente e in modo formale il richiedente specificando eventuali esigenze di modifiche e/o integrazioni.

E. CONTENUTI DELLA CERTIFICAZIONE

1. Deve essere garantita l'univocità dei certificati con modalità che ogni A.S.L. stabilirà in base alla propria operatività e che potrà prevedere: un numero di protocollo in uscita, un numero progressivo come da registro unico delle certificazioni emesse, o ogni altro sistema che garantisca l'univocità del certificato;
2. Le condizioni previste come requisiti dalle normative europee devono essere date per accertate (es. rispetto dei criteri microbiologici, quali assenza di patogeni o loro tossine, o chimici legali, quali assenza di residui o il divieto di impiego di sostanze ormonali con finalità di aumento delle produzioni), dal momento in cui i prodotti sono stati ottenuti, manipolati, conservati in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/04 (come dimostrato dalla presenza del bollo sanitario/marchio di identificazione) o registrato ai sensi del reg. CE 852/04, oppure registrati/riconosciuti ai sensi del Reg. CE/183/2005 o del Reg. CE/1069/2009, o soggetti ad obbligo di comunicazione ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 10/02/2017 n. 29 (relativamente ai produttori di MOCA). Tali prodotti sono infatti oggetto di controllo ufficiale ai sensi dei Reg. CE 854/04 e 882/04 e sono liberamente commercializzati in tutto il territorio dell'UE;
3. Qualora venga richiesto dal Paese terzo importatore la ricerca di uno o più parametri specifici (chimici, microbiologici, contaminanti ambientali), l'O.S.A. è tenuto ad inserire nel proprio autocontrollo un piano di analisi *ad hoc* approvato dall'A.C.L. In questo caso, per poter redigere la certificazione, è pertanto necessario che l'ufficiale certificatore acquisisca gli esiti delle analisi eseguite dall'O.S.A. con frequenza prestabilita come da programma inserito nel piano di autocontrollo (se presso il produttore), oppure un'attestazione, anche a valenza semestrale, rilasciata dall'A.C.L. sul produttore, relativa ai prodotti da

esportare, indicante che il piano di autocontrollo prevede la verifica dei parametri richiesti (o in alternativa l'attestazione deve dichiarare che i prodotti sono idonei all'esportazione verso.....). Si ricorda che le analisi eseguite in autocontrollo devono essere effettuata da un laboratorio accreditato ed inserito nell'elenco regionale e le singole prove devono essere accreditate.

4. Con riferimento alla radioattività, può essere ritenuto sufficiente ai fini della certificazione, il piano di monitoraggio ARPA, poiché le analisi che normalmente si eseguono sugli alimenti sono effettuate tramite spettrometria gamma, una tecnica di misura che ricerca TUTTI i radioisotopi gamma emettitori (quindi anche lo I-131, oltre al Cs-134 e Cs-137). I radioisotopi gamma emettitori sono la stragrande maggioranza degli isotopi radioattivi, ne restano fuori molto pochi che vengono ricercati solo in particolari circostanze. Quindi, anche se nei referti compaiono solo alcuni radioisotopi NON significa che gli altri non vengono ricercati, ma semplicemente che non sono stati trovati. I radioisotopi del Cesio sono spesso inseriti nel rapporto di prova perché sono gli unici che ancora, talvolta, si trovano in ambiente, sia pure solitamente in deboli tracce.
5. In linea di massima devono altresì essere date per accertate le informazioni zoosanitarie relative alle strutture zootecniche (allevamenti, centri di raccolta, centri genetici) registrate nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (SINZOO, SIMAN, ecc.). Le Autorità Competenti dei Paesi Membri UE non rilasciano certificazioni per situazioni sanitarie che non necessitino di una specifica dichiarazione quando i parametri richiesti dal Paese importatore sono equivalenti a quelli europei (es. richiesta da parte degli USA per prodotti a base di latte proveniente da Paesi indenni da Peste Bovina e Afta Epizootica: i requisiti di importazione di latte crudo e prodotti nei Paesi della UE sono sovrapponibili a quelli USA, in quanto in base al Reg. CE 605/2010 non è possibile introdurre latte proveniente da paesi o regioni soggette a restrizioni per Afta e Peste bovina; pertanto per il latte proveniente da stabilimenti con riconoscimento CE, non è necessario chiedere ulteriori certificazioni di filiera). In altri casi (es. latte proveniente da bovini indenni da malattia di Jembrana presente esclusivamente in Indonesia e alcuni Paesi dell'est asiatico) le fonti istituzionali consentono di verificare la presenza di alcune di queste malattie esclusivamente in alcuni Paesi dai quali non risultano importazioni di latte in Europa. Di contro, per la compilazione di certificati per l'esportazione di latte e prodotti a base di latte verso Paesi Terzi che richiedano garanzie sanitarie per paratubercolosi o altre malattie non soggette a profilassi di stato, occorre acquisire "l'attestazione sanitaria" semestrale di cui alla nota Ministero Salute 4706-P del 28 settembre 2010. Per condizioni sanitarie specifiche relative alla TB e alla Brucellosi, se la certificazione viene emessa nello stabilimento di produzione, occorre acquisire l'attestazione sanitaria dello stato sanitario dell'allevamento, anche a valenza semestrale, o la certificazione prodotta dall'A.C.L. competente, anch'essa a valenza semestrale, nel caso di esportazione di prodotti non realizzati dallo speditore. Inoltre, nel caso in cui si debba dichiarare la provenienza del latte (vedi es. Giappone formaggi, USA formaggi), l'A.C.L. deve acquisire tale dichiarazione (tranne che per le DOP).
6. Le analisi di laboratorio, per essere ritenute valide, devono essere effettuate in laboratori accreditati e iscritti negli elenchi regionali, con metodi accreditati o da laboratori interni che effettuano analisi con prove validate come previsto dall'Accordo Rep. Atti n. 84/CSR del 07/05/2015 "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari", e, se richiesto, iscritti negli elenchi approvati dal Paese Terzo (vedi Giappone). Le analisi devono essere condotte dall'Autorità Competente ove espressamente richiesto dal Paese terzo importatore (vedi es. Russia).

F. ANNULLAMENTO DEL CERTIFICATO EMESSO PER MODIFICHE DI CONTENUTO:

Nel caso in cui sia necessario emettere un nuovo certificato in sostituzione di uno già emesso i cui contenuti siano nel frattempo cambiati, è indispensabile che l'O.S.A. faccia richiesta formale di annullamento con impegno di restituzione del certificato da annullare (nel caso in cui la merce e il certificato non siano già stati spediti). In questo caso si procede alla riemissione di un nuovo certificato che in base al sistema di identificazione aziendale di cui al punto 1, potrà prevedere anche un nuovo numero univoco e la dicitura "*emesso in sostituzione del certificato n..... del*". I certificati annullati ed eventualmente ritirati saranno archiviati presso l'A.S.L..

G. ULTERIORI PRECISAZIONI:

All'atto dell'emissione del certificato/attestato si possono utilizzare:

- i dati ottenuti dal sistema di autocontrollo aziendale al fine di assicurare la salubrità del prodotto (es. assenza di patogeni, assenza di tossine, ecc.) e consentire la libera circolazione degli alimenti; se le garanzie fornite dall'O.S.A. sono considerate affidabili, fatto salvo non sia espressamente previsto, non è necessario richiedere ulteriori analisi di laboratorio.

- i dati ottenuti nell'ambito di programmi di sorveglianza riferiti a schemi di garanzia qualitativa ufficialmente riconosciuti o attraverso un sistema di sorveglianza epidemiologica (es. prodotti DOP, IGP, qualifiche sanitarie degli allevamenti, queste ultime riportate nei diversi sistemi informativi e nelle banche dati, ecc.).

All'atto della firma del certificato è buona regola verificare che lo stesso non richieda delle verifiche puntuali del processo tecnologico, delle attività analitiche eseguite sul prodotto oggetto di esportazione o una documentazione di *preshipment review* (documento prodotto dall'O.S.A. nel quale vengono riassunte tutte le registrazioni associate ad una specifica produzione o lotto di prodotto effettuati dallo stabilimento prima che un alimento venga rilasciato in commercio) come nel caso di esportazione verso gli Stati Uniti per prodotti sotto la giurisdizione del *Food Safety Inspection Service* così come previsto obbligatoriamente nel 9 CFR 417.5 (c) nel quale la revisione include la verifica per assicurare che tutti i limiti critici stabiliti per i *critical control point* CCP siano stati rispettati e che, nell'eventualità, siano state adottate le opportune misure correttive. In linea di massima vale la regola che gli stabilimenti produttori siano essi registrati o riconosciuti, che rispondono intrinsecamente ai requisiti previsti dalla normativa nazionale o comunitaria, non necessitano di controlli aggiuntivi per assicurare garanzie sanitarie superiori in caso di esportazione verso Paesi Terzi. Essendo l'operatore del settore alimentare a dover garantire che la sicurezza degli alimenti non sia compromessa lungo tutta la filiera produttiva, sarà cura dello stesso comunicare tempestivamente all'A.C.L. eventuali non conformità registrate che potrebbero rendere non applicabili i requisiti previsti dal certificato.

Inoltre:

- Occorre assicurare la sussistenza di una correlazione tra il certificato (vedi Reg.CE 882/2004 art. 30 comma 2) e la partita: la firma sul certificato deve essere apposta al momento dell'ispezione della merce e, al fine di consentire una corretta logistica, si considera ottemperato l'adempimento mediante la valutazione di un campione dell'alimento o della confezione (corretta etichettatura, ingredienti, date di produzione e/o di scadenza, lotto, ecc.) al momento della firma del certificato. È opportuno che sul certificato, in particolare quando non è possibile assistere al carico o quando esplicitamente previsto, sia identificato in modo dettagliato il prodotto (es. uno o più dei seguenti parametri: tipo di imballaggio, n. di confezioni e/o di imballaggi, peso, lotto/i, ecc). Per quanto riguarda il controllo dell'etichettatura le etichette dei prodotti destinati ai Paesi Terzi spesso sono scritte solo nella lingua del paese destinatario rendendo impossibile una puntuale correlazione.
- Il riferimento al DDT (di interesse esclusivamente commerciale/fiscale), così come il numero di sigillo commerciale richiesto dal cliente, a fini contrattuali/commerciali, e non espressamente previsto da accordi tra A.C., possono essere allegati dalla ditta al certificato sanitario sottoscritto dall'A.C.L. anche in una fase successiva.
- Rimane invece l'obbligo di presenza del funzionario certificatore al momento del carico ogni qualvolta sia previsto, nell'ambito degli accordi con le A.C. del Paese destinatario, l'apposizione di un sigillo sanitario al contenitore utilizzato per il trasporto. In questi casi è previsto sui certificati un apposito spazio per l'inserimento del numero di sigillo rilasciato dall'A.C.L. e dalla stessa apposto al momento del carico della merce. Nel caso in cui la spedizione verso il P.T. che richiede obbligatoriamente l'apposizione del sigillo sanitario (es. Messico) avvenga in un luogo diverso rispetto al produttore (es in altra A.S.L. o Regione), la merce dovrà essere accompagnata dal certificato previsto dal P.T. di destinazione (pre-certificato), senza la necessità di apporre un sigillo sanitario. Successivamente nel luogo in cui si effettuerà la spedizione verso il P.T. di destinazione (es. deposito o piattaforma in cui si effettua il groupage), verrà stilato un certificato unico compilato sulla base di quanto dichiarato dalle altre A.C. raggruppante la merce proveniente da diversi produttori e sotto la supervisione dell'A.C. L. verrà apposto il sigillo.
- La legislazione comunitaria in merito alla presenza di sostanze vietate, di residui di farmaci veterinari e di contaminanti ambientali (sia negli alimenti uso umano, sia negli alimenti uso zootecnico), definisce puntualmente molecole ed eventuali limiti specifici. Pertanto, sulla base di quanto sorvegliato per mezzo dei piani nazionali (PNR, PNAA), dei piani regionali e dei piani di autocontrollo degli O.S.A. (rif. specifici: D.Lvo n. 158/2006 art. 14, comma 1 e comma 2, lettera c, Reg. (CE) n. 852/2004 e Reg. (CE) n. 853/2004), il prodotto è conforme rispetto a detti limiti fino a prova contraria (segnalazione di Non Conformità). La nota MinSal n. 0020884-P-19/05/2016 chiarisce che la somministrazione con finalità terapeutiche delle sostanze autorizzate (estrogeni e ormoni naturali o sintetici), non pregiudica l'esportabilità del latte e dei prodotti derivati - laddove sia rispettato il tempo di sospensione - nei Paesi che richiedono che gli animali non siano sottoposti alla somministrazione di sostanze estrogene ed ormonali naturali o sintetiche, preparati tireostatici o ormoni della crescita.

- L'O.S.A. deve assicurare la sussistenza delle specifiche garanzie o garanzie equivalenti a quelle espressamente richieste per il/i prodotto/i descritti nel certificato. Se si riesce a dimostrare l'equivalenza del trattamento normalmente effettuato a quello richiesto dal P.T., è possibile dichiarare nel certificato che il prodotto alimentare è stato sottoposto ad un trattamento equivalente (equivalent to). In taluni casi il Paese importatore effettua dei controlli diretti sul "Sistema Italia/UE" al fine di verificare l'equivalenza dei requisiti sia di controllo ufficiale sia di trattamenti o di garanzie di sicurezza. Nel caso in cui i sistemi siano ritenuti "equivalenti" vengono concordati anche i certificati e questo permette di esportare senza effettuare ulteriori trattamenti rispetto a quelli già previsti nella produzione del prodotto. In altri casi, vedi USA, il sistema di produzione italiana non è ritenuto sufficientemente sicuro per il controllo della *Listeria spp* e di conseguenza per esportare, ad es. i salumi, si deve adottare un sistema *ad hoc* con trattamenti ad alte pressioni (HPP).
- La certificazione riguarda la dichiarazione di conformità di alcuni parametri per uno specifico prodotto alimentare: la certificazione andrà sospesa nel caso in cui le non conformità rilevate riguardino parametri oggetto della certificazione. In tutti gli altri casi (es. non conformità generiche che non prevedono sospensioni o chiusure) la certificazione, così come l'attestazione, dovranno continuare ad essere emesse.
- Nel caso in cui la ditta non ottemperi al pagamento dei diritti sanitari dal momento che non rientra tra i poteri delle A.C.L. sospendere l'erogazione di un servizio, occorre comunicare tempestivamente i mancati pagamenti agli uffici affari legali o ove presenti "ufficio riscossione" che forniranno indirizzi operativi oltre a provvedere ad attivare le opportune procedure.

Al fine di garantire il rispetto di quanto sopra, presso il Servizio è istituito l'elenco dei funzionari autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle attestazioni con indicati gli specifici ambiti di competenza e l'elenco dei certificati ufficiali. Copia di ogni certificato rilasciato viene archiviata presso la sede del Servizio.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla consultazione delle "Linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti" emanate con Nota DGISAN prot.46272 del 05/12/2016, dal Ministero della Salute.
(<http://www.ceirsa.org/leggitutto.php?idrif=759>)